

Ai  
**SIGG. CONSULENTI**  
UFFICI PAGHE  
LORO SEDI

## Circolare n. 02/2021

Marghera, 24 Maggio 2021

**Oggetto: Trattamento fiscale Edilcassa Veneto per contribuzione e prestazioni assistenziali.  
Nuove indicazioni operative da giugno 2021**

Con una comunicazione articolata del 18 maggio 2021, CNCE interviene sul tema del trattamento fiscale delle contribuzioni/prestazioni delle Casse Edili/Edilcasse, fornendo nuove linee di indirizzo rispetto alla prassi ormai consolidata, che sino ad oggi non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali, sulla base di accordi contrattuali.

Relativamente alla contribuzione alla Cassa, il nuovo orientamento adottato da CNCE è conseguente ad una recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 54/E/2020), la quale ha stabilito l’esclusione dell’imponibilità fiscale *“qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore”* (come avviene per le Casse Edili/Edilcasse, i cui versamenti vengono effettuati su una massa salari generale, non riferita alla retribuzione di ciascun singolo lavoratore).

In relazione a quanto sopra ne deriva, come evidenziato da CNCE, che **la contribuzione versata alle Casse Edili/Edilcasse dall’azienda, non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro**, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore. Di conseguenza, **le Casse non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.**

Operativamente, come indicato da CNCE, **dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l’anno in corso (pari a 0,59% per operai e appr. operai e a 0,54% per impiegati e appr. impiegati).** Fermo restando quanto sopra, sulla decorrenza delle nuove regole dalle retribuzioni afferenti il mese di giugno, stiamo effettuando degli approfondimenti, anche in relazioni agli effetti che le citate disposizioni possono determinare sull’imponibile fiscale dell’intero anno.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle Casse Edili /Edilcasse ai lavoratori, la nota di CNCE richiama i principi generali enunciati dall’Agenzia delle Entrate, in virtù dei quali *“le prestazioni erogate da un ente bilaterale risulteranno assoggettate a tassazione sempreché*

*inquadabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi”.*

A mero titolo esemplificativo, così come indicato nella risposta ad interpello 24 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, **non rilevano ai fini fiscali.**

Di contro, i contributi erogati per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, sono elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione e sono pertanto da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi soggetti a tassazione.

Quelli indicati sono naturalmente degli esempi che non esauriscono le molteplici prestazioni erogate ai lavoratori; spetta ad Edilcassa Veneto valutare, in base alla specificità delle prestazioni previste dalla contrattazione collettiva, se le stesse rientrano o meno nell’ambito delle categorie soggette a tassazione. Nel caso in cui la prestazione rilevi ai fini fiscali, come da prassi Edilcassa Veneto opererà la ritenuta ed emetterà la relativa Certificazione Unica

Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore

Andrea Rigotto

